

N.R.G. 564/2022 V.G.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

### SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Barzellotti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.04.2023, ha emesso il seguente

#### DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 564 del registro per gli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2022, promosso

#### DA

**Alessandro D'Andrea**, elettivamente domiciliato in Tarquinia (VT), via Luigi Bellati, 3, presso lo studio dell'avv. Norberto Ventolini, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato ed unito telematicamente al "ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (art. 6 e ss. L. 3/12)";

#### Ricorrente

\*\*\*

letto il ricorso depositato il 27.04.2022 ex art. 6 e segg. L. 3 del 2012 con il quale Alessandro D'Andrea ha domandato l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, di talché ha domandato l'omologa della proposta e del relativo piano per la definizione del suo stato di sovraindebitamento;

letti gli atti del procedimento n.r.g. 564/2022 V.G. ed in particolare la relazione del gestore della crisi che:

- ha rappresentato le cause della situazione di sovraindebitamento di parte ricorrente, determinatasi in ragione delle difficoltà economiche derivanti dai danni subiti a causa di un incendio dell'attività commerciale denominata Nuovo Forno DA.TA S.r.l.;
- ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione presentata dalla ricorrente a corredo della proposta;
- ha attestato la veridicità dei dati esposti dalla ricorrente e la fattibilità e la convenienza dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 8 L. 3 del 2012;

rilevato che parte ricorrente ha depositato i documenti richiesti ex art. 9, II e III co., L. 3 del 2012 ed ha fornito la relazione ex art. 9, III bis co., L. 3 del 2012;

letta la proposta integrativa ed il relativo piano presentati da parte ricorrente come autorizzata all'udienza del 13.03.2023;



letta la relazione depositata il 30.03.2023 dal gestore della crisi in cui ha dato atto del raggiungimento del quorum del 60% richiesto dalla disposizione ex art. 11, II co., L. 3 del 2012 e che i creditori non hanno fatto pervenire osservazioni;

ritenuto che ex art. 12, II co., L. n. 3 del 2012, a tenore del quale *“il Giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'art. 10, comma 2, quando risolta ogni altra contestazione ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2 e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1 terzo periodo”*

ritenuta la sussistenza delle condizioni formali e sostanziali per la chiesta omologazione.

\*\*\*

Visto l'art. 12, II co., L. 3 del 2012

**P.T.M.**

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, ogni altra domanda o eccezione assorbita o rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:

**OMOLOGA**

l'accordo di ristrutturazione debiti proposto ex artt. 6 e segg. L. 3 del 2012 proposto da Alessandro D'Andrea, nato a Roma il 27.03.1978, residente in Cerveteri (RM), via Rio dei Combattenti, 17;

**DISPONE**

ai sensi dell'art. 12, II co., L. 3 del 2012 la pubblicazione del presente decreto sul sito web di questo Tribunale;

**DISPONE**

che parte ricorrente provveda a notificare il presente provvedimento ai creditori indicati nella proposta omologata;

**DISPONE**

il gestore della crisi provveda a notificare il presente provvedimento ai creditori indicati nella proposta omologata;

**MANDA**

la cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente ed al gestore della crisi.

Civitavecchia, 19.04.2023

Il Giudice

dott. Andrea Barzellotti

